

Per la liquidazione degli usi civici

FOMA Via Vittoria Colonha, 27

Sed. N. 12246 Pory.

Risposla a1a nota del 15-12-1928 M. di prot 3056

DEGETTO

istemazione delle terre oggette ad usi civici,

Allegati	II I	F & SA
Arrivo	3 - MAR. 1. DG.	1929
£gs€	t. DO.	Fase.

M Sig Podestà
di
LEONESSA
Rieti)

La denunzia delle terre di coteste

Comune seggette agli usi civici pervens

ne a suo tempo a queste Ufficio. Con ta
le denunzia V.S. tende precipuamente ad

ettenere la reintegra in favore del Co
mune.—Centro della "Montagna di Albane
to" è della "Montagna di Pié del Poggie;"

attualmente in possesso delle frazioni

emonime, nonchè la reintegra dei termi
ni così detti " Comunali delle Ville",

attualmente in possesso delle rispetti
ve emonime frazioni e ville.

Ora dagli atti esistenti in questo
Ufficio (sepratutto dalla erdinanza 20
Agesto-lo Settembro 1921 del Commissario
Ripartitore di Aquila resa nella varton
za tra cotesto Comune e i Sestieri)sembra risultare che tanto le "Mentagne"
quanto i "Comunali delle Ville" seno
beni di originaria appartenenza dello
diverse bergate (sesti) disseminate nel
territorio leenessano. Se così é, la do
manda di reintegra apparisce priva di

fondamento in quanto i terreni che si pretende di reintegrare a favore del Comune... Centro, essendo di originaria appartenenza delle frazioni che li possiedeno, devono essere rispettivamente da queste amministrate a sensi dell'art.26 capov. della legge 16 Giugno 1927 n.1766 e con le norme ivi richiamate. Le singole frazioni, per l'amministrazione separata, devranno sele provvedersi della speciale rappresentanza di cui all'art.64 del Regelamento 26 Febbraio 1928 n.332 per l'esecuzione della citata legge sugli usi civici. E al riguardo mi consta - e V.S. me le conferma con la nota cui rispendo - che gli abitanti di alcune frazioni hanno già ineltrate istanza alla Giunta Previnciale Amministrativa per la costituzione di detta speciale rappresentanza:

Se per altre competene usi civici alla pepelazione del capeluego sui terreni di eriginaria appartenenza delle frazioni, si devrà procedere alla kimidazione di essi e alle scieglimente delle eventuali premiscuità in contradditterio - data l'eppesizione di interessi tra Comune e Frazioni - con la rappresentanza di queste a sensi dell'art.75 del Regolamente.

Quanto al terreno denominato "Santegna" che - come si afferma nella denunzia - sarebbe stato venduto in epoca remota alla Provincia di Aquila, occorre che V.S. fornisca qualche elemento sulla natura del terreno, sugli estremi dell'atto di trasferimento, in modo che si possa esaminare se e quale base abbia la pretesa del Comune di ettenere la reintegra del terreno medesimo o quanto meno la liquidazione degli usi civici.


Quanto alla verifica delle usurpazioni che sarebbere state commesse sui demani cemunali, V.S. ha faceltà
di promuovere la verifica anche per le usurpazioni relative ai terreni delle frazioni, fine a che queste non
si siane costituita la speciale rappresentanza di cui
sepra.

Il Cemune però devrà depositare una congrua somma per le spese occerrenti, somma che mi riservo di determinare tosto che V.S. mi avrà comunicato se intenda agire per la verifica delle usurpazioni avvenute in tutti i demani comunali o limitatamente a quelle avvenute nei, terreni di pertinenza del capeluogo.

La compilazione infine del regelamento degli usi civici non può aver luogo, come si evince dagli art.42 e 43 del Regelamento, se non si sia provveduto alla sistemazione delle terre.

IL R. COMMISSARIO REGIONALE

Darallone



cita regolamentazione provvisoria della somma

HUMITO Pledelpoiso

non

	ALEMO SEAL AND	Maria Bar	j. 3- 7 (5)
	Acords do a DECTONATE	Filesciate Nº 1	
-	COMMISSARIATO REGIONALE	l'two. Tucc	our
	PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELL'ITALIA	JE 2	600
	CENTRALE	d Configurations (1997)	<u> </u>
	VERBALE DI UDIENZA	Autorica (1994)	90
		vignite and	30
	L'anno 1956 il giorno 15 del mese di dicembre alle	45ps/g*2+73	780
	ore 11 in Roma nella sala di duenza del Commissa=		780
	riato suddetto.	1965年 東京 日刊 (1965年) 日本 (1965年)	
	Avanti di noi Dr. Biuseppe Scavonetto Commissario	One One	٠.
i degle		产品的大学。	N HTT
lis.	Aggiunto.		
# 108 # 108 # 8	Assistiti dal sottoscritto Segretario:		
	Sono comparsi:		
	1) La Università Agraria di Piè del Poggio Frazio=		
	ne del Comune di Leonessa in persona del suo Presi=	N. The state of th	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	dente Sig.Risa Luigi fu Alessandro dom.in Leonessa		
	Frazione Piè del Poggio, assistito dall'avv.Ferdinar		
	do Zucconi giusta delega a margine del ricorso.		
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2) Il Comune di Leonessa in persona del suo Sinda=		
	co Dott.Ettore Frabrizio di Giuseppe domic.in Leones		
	sa, assistito dall'Avv.Guido Cervati, giusta delega		
	in calce; il quale avvocato dichiara di costituirsi	r Land	
	oggi nell'interesse del Comune.		
	Le dette parti fanno presente al Commissario il te=	1-7-	
	ma della controversia, e l'opportunità di una solle		

di Rieti, somma rappresentante il ricavato della vendita del bosco in Vecabolo Fonte Raimondo. Tele somma all'incirca ascende a L. 21.150.000, salvo de= trasioni di legge e maggiorazioni per interessi.Dopo ampia discussione le parti di accordo stabiliscono che, salvi i reciproci diritti da accertarsi in separata sede, ed il più sellecitamente possibile, in via di regolamentazione prevvisoria dal godimento dei frutti dei beni, e salvo conteggio al definitivo, la somma depositata nel libretto presso la Cassa di Risparmio di Rieti, e custodito calla Cassa stessa, rappresentante 11 Pichvato dal taglio boschivo effettuato nel 1955-56 nella contrada vocabolo Fonte Raimondo, verrà così divissa per lire un milione e mezze verrà attribuita in libera disponibilità al Comune, detto milione e mezzo devrà essere versate al netto da qualsiasi ritenuta al Comune di Leonessa. Il resto della somma verrà attribuita alla disponibilità della Amministrazione Separata della Frazione o Università Agraria di Piè del Peggie. Questa però si impegna a devolvere al Comune la somma di lire quattro milioni sulla parte che ad essa spetterà detrate to il milione e messo di cui sopra, ove entro il term mine di cinque anni da eggi il Comune provvederà all'interesse anche della frazione di Piè del Poggio,
che avrà il diritto di partecipare con un proprie
rappresentante alla amministrazione dell'Ospedale.

Il Comune, onde avvantaggiarei dei quattro milioni di
cui sopra dovrà regolarmente deliberare la compartes
cipazione di tale rappresentanza della frazione agli
organi amministratàvi dell'Ospedale.

compiuti gli accertamenti circa l'appartenensa dei relativi territori e promiscuità etentuali tra esse parti costituite darà rispettato l'attuale stato di possesso. In rispetto di tale, stato di possesso, fismo a che non si procederà alla delimitazione e quanti altro come sopra detto, i tagli di Macchia Porana spetteranno al Comune, che potrà eseguirli per proprio conto. L'espressione stato di possesso e tutti gli altri riconoscimenti (aventi carattere provvisorio) contenuti nel presente verbale non solo non pregiudicheranno le questioni circa i rispettivi diritati, ma non escluderanno neppure l'eventuale accertamento di promisquità in atte o meno.

Le parti chiedone che il Commissario voglia in tal senso provvedere alla regolamentazione provvisoria dell'esercizio del possesso e quindi dispone gli ac-

## NOI COMMISSARIO AGGIUNTO

dato atto di quanto sepra emologhiamo gli accordi

come sovra raggiunti tra le parti costituite a tito=

le di regelamentazione provvisoria e senza pregiudi=

zio dei rispettivi diritti e salvo rendiconto, auto=

rizzando la Cassa di Risparmio di Rieti a svincolare

la somma depositata nel libretto; consegnandola nel=

le proporzioni di cui sevra è detto.

Per tutti gli accertamenti definitivi circa apparatenenza di beni, eventuali promiscuità e delimitazione del confine territoriale tra il Comune di Leorassa, capoluogo v la frazione di Piò del Poggio con amministrazione separata nominiamo il Geom. Ercoli Girolamo demiciliato in Cascia - frazione Maltignamo, concedendogli sei mesi dalla comunicazione del presente verbale pel compimento degli accertamenti. Disponiamo che la parte attrice esegua deposito di lire Trecentemila salv. conguaglio per spese di eperazioni, entre un mese da oggi. Il per rito come sovra nominato giurerà la sua relazione all'atto del deposito. Rinviamo la causa alla udienza dell'undici maggio X957 ore 11.

Del che il presente verbale, letto, confermato

anttogeritto.

	separata della frazione di Piè del Poggio.
	F. to Avv. Ferdinando Zucconi
	" Avv. Guido Cervati
	" Ettorre Fabrizio Sindaco di Leonessa-
	IL COMMISSARIO AGGIUNTO
	F. to Dr. Giuseppe Scavenetto
	IL SEGRETARIO
	F.to M.Gorsi
	La presente copia è conforme all'originale e si ri=
	lascia a richiesta dell'Avv. Ferdinando Zucconi-
	Roma, I7 Dicembre 1956-
es e	- CALLER OF CAT TO ASSESSED SEGRETARIO
	Je Sin
	trada a ser a como a como proceso de la como en en encomo de proceso de la como en encomo de como en encomo en

E. Bahe

Com ordinansa del 4 marso 1968 nº743 il Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Homa (Commissario aggiunto: Magistrato di Cassazione Dott. Corrado Gentile) nominava il sottoscritto Istruttore-Perito nella causa:

Università Agraria di Piè del Poggio contro il Comune di Leonessa, e gli conferiva l'incarico di: "procedere agli accertamenti circa l'appartenenza di beni, eventuali promiscuità e delimitazione di confini fra l'Università Agraria di Piè del Poggio ed il Comune di Leonessa".

BREVE CENNO SULLE ORIGINI DELLA VERTENZA

La necessità di procedere agli accertamenti circa l'appartenenza dei beni in questione, e quindi la delimitazione dei confini ad essi relativi, è conseguente ad un lungo giu dizio che interessò dapprima la competenza del Commissario Bipartitore della Provincia dell'Aquila in quanto si trattava della reintegrazione delle terre usurpate, nel passato, dai cosidetti "asstieri" (o focolieri), i quali, abusando della loro qualità di amministratori dei beni demamiali, trassero a loro personale profitto le rendite dei medesimi beni in danno dei cittadini delle frazioni del Comune di Leonessa, che allora ricadeva sotto la giurisdizione di quel la provincia, ed in seguito interessò anche la competenza del Commissariato Interregionale di Roma, per un ricorso presentato in data 7 giugno 1930 dalla predetta Università agraria, la quale, con deliberazione della G.P.A. del 14

Praises in Pid del Porgio.

Il ricerso dell'U.A. tendeva ad ottemere l'intervente del Commissarieto di Rome presso il Comme di Comme di Comme delle mentagne di Cambio e di Maschia Porana, che non eseme ancora amplistra te dall'Università Agraria dopo la lite intercedata tre il Comme ed 1 "Sestiori".

Es sessun provvedimento commissaziale fece seguite al ricor se presentato in allera da quell'U.L.

A revvivere la questione intervenne il seguente fattos
l'Amministrazione dell'U.A. di Piè del Peggio, con delibera
zione n. 10 del 10 novembre 1952 (rese escoutiva con wiste
della prefettura del 9 giugno 1953), decideva di utilianere il bosco denominato "Tonte Enimento" mituato entro 1
confini della montagna di Piè del Peggio e, depo di averlo
fatto stimare, mi disponeva ad indire l'asta per la vendita
del maschiatico, quando intervenne il Comune di Leccessa a
bloccarne la censione (con lettera del giugno 1954) accespendo i suoi diritti su parte di quel territorio boschivo
indicato delle particella 49 e 40 del Peglio 129 del Enevo
Catasto).

Depo un breve periodo di sospensione venne poi decise di dar corso ugualmente alla vendita del materiale legaceo a condisione perè di far depositare il risevato (che ammesta a L. 21.150.0000) presso un Istituto di Credito e di lasciarvelo accantonato fino a che l'autorità competento nen
avezze stabilito a qualo dei due contenendenti il bosso
"Ponte Raimondo" appartenensee e quindi a chi dovesse essere
aggludicata la sonna ricavata.

L'argensa di addivenire ad una decisione circa l'attribusiome della somma di cui sopra indusse le Parti controverse a
sollecitare congiuntamente una regolamentazione provviscoria
del godimento dei frutti dei beni in questione, salvo conteggi definitivi dopo precisate le appartenense territoriali da parte del Commissariato di Roma. E nella Ediense del
15 dicembre 1956, infatti, daventi al Commissario Aggiunto
Dott. Giuseppe Scavonetto, vennero emplogati in Roma gli socerdi intervenuti tra i rappresentanti legali delle due parti, per quanto concerneva la "Regolamentazione provviscria
dell'esercizio del possesso, sanza pregiudizio dei rispettivi dirittà e salto rendiconto"(1).

Con determinazione presa nella stessa udienza venne altresi conferito al Geom. Ercoli Girolamo domiciliato in Cascia -

the attention and a

<sup>(1)</sup> Della somma di Lires

<sup>21.150.000=</sup> ricavata dalla Yendita del macchiatico,

<sup>17.150.000= (81,1%)</sup> vennero assegnati alla U.A.

<sup>4.000,000 (18.9%)</sup> vennero assegnati al Comme di Leonessa.

-Francone Martignana l'incarico di effettuare "tatti gli
eccertamenti definitivi circe l'appartenensa di beni, eventuali promiscuità e delimitazione del ecafine territoriale tra il Comune di Leonessa, capoluogo, e la Frazione di
Plè del Poggio con amministrazione separata".

Questo, in breve, l'antefatto che determinò il Commissariato ad intervenire per la golusione dell'annoso proble-

A questo punto occorre precisare che il sottoscritto venne nominato in sostituzione del predetto Geom. Erecli Girolamo, dichiarato decaduto dall'incarico dopo 12 anni trascorsi invano dalla sua nomina, che, come si è detto,
avvenne nel 1956.

Prima preoccupazione del sottoscritto fu qualla di esaminare la documentazione contemuta megli appositi fascicoli del contenzioso presso gli archivi del Commissariato, ossia il materiale costituito dagli atti depositati
dalle parti in causa a sostegno delle rispettive tesi,
rivolgendo anche preghiera al suo predecessore di volergli
trasmettere quant'altro avesse eventualmente potuto raccogliere ed elaborare nel corso del 12 anni in cui ebbe
l'incarico di occuparsi della questione.(1)

<sup>(1)</sup> Ma nonostante le sollecitazioni fattegli, sia ufficialmente da parte del Commissariato (V. lettera commissariale del 7 marso 1968 n.744), che privatamente dal sottoscrit-

Inquadrato il problema sulla base di quanto risultava agli atti, decise di recarsi personalmente sul posto per conferire direttamente con cui esponenti delle due parti e previ accordi intervenuti con i pedestiti circa le datte per gli incentra (v. lette e ser le acrite 1968 indirizzate rispettivamente sul leco di servenus ed al Presidente dell'U.A. de riè dei legalo, concué successive intese telefoniche), nel giorn. e i agoste 1968 si recè al Municipio di Leonessa love conferì con il Sindaco Dott. Senzameno, assistità dai suoi collanoratori tecnici ed amministrativi, e, nel giorna commune, a riè del foggio conferì con il residente il quell'U.A. dig. Risa Giosafat, assistito dal conserviore venutitario lig. Risa Ernesto.

tire dagli interessati se, se o l'eccordo intervenuto nel dicembre del 1956 circa il atvisioni isila somma ricavata dalla vendita del maccon chec sel occor di "Fonte Raimondo", fossero - in quel l'ast restence - intervenuti dei concordi riconoscimenti tra la jest coloca l'appartenenza del territorio contestato, si mesta concata concatagne la consistenza.

Dal Sindace di Leonersa (Dott. Senzameno, succedu to nella carica al Dott. Ettorre Fabrizio di Giuseppe, firmatario di quell'accordo), non fu possibile avere nuovi elementi in proposito, essendosi egli riservato di studiare gli Wsi Civici riguardanti il suo Comune, non soltanto quel lo particolare nei confronti della Frazione Autonoma di Piè del l'oggio, ma anche e copratutto nei confronti dei Comuni Limitrofi. Il riordinamento generale di tutta la materia interessante il Comune di Leonessa abrebbe forse potuto dare adito e nuove eventuali soluzioni anche nei confronti della Frazione di Fiè del Poggio.

canto suo, fece capire che la sua Comunanza non sarebbe stata aliena dall'accettare una soluzione basata su di un riparto del territorio contestato, nella stessa proporzione. (dell'81.1, e del 18.9%) in cui fu stabilito il riparto del ricavato dalla vendita del macchiatico del Bosco di Fonte Raimondo.

Stando così le cose, il sottoscritto reputò necessario rissaminare tutto il materiale prodotto e versato in causa
precedentemente alla sua pomina ad istruttore-perito e controllare, punto per junto, al lume di inoppugnabili documentazioni storiche, l'attendibilità e l'esattezza delle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi. Pensò di affrontare, prima di ogni altro,
il problema più vasto èd importante che riguarda i confini
territoriali di tutto il patrimonio demaniale rivendicato
dalla Frazione Autonoma di Piè del Boggio, salvo ad analis-

sare successivamente la particolare situasione topografice e storico - amministrativa del contestato Bosco di Pente Raimondo, che dette origine alla vertenza.

0 0 0 0

## STUDIO DEI DOCUMENTI

Remsis al Commissario Ripartitere dei Demaniale Nunsio De
Remsis al Commissario Ripartitere dei Demani Comunali di

Aquila, relazione dal titolo: "Sesti e Sestieri di Leonessa", edita in Roma nel 1910, precisa - dimostrandolo cen
abbondansa di riferimenti a delle:documentazioni storiche che, "le Montagne dei "Sesti" furono sempre riguardate come
pubblica proprietà demaniale, soggetta agli usi civici e

-sotto l'alta tutela dell'Università" (v. capitolo VI pag.73
e seguenti di detta Relazione).

Le prove della demanialità delle Montagne e dall'inveterato esercizio degli usi civici su di esse sono tratte da prov
vedimenti delle Università, dalle deliberazioni decurionali
e consiliari (da due secoli in avanti) e dai catasti antichis
simi: dal Catasto Onciario e dal Catasto Provvisorio (v.
Capitoli VII e VIII di detta relazione).

Ma prima di citare qualche documento storico

dal quale scaturiscono le ragioni sociali e giuridico - am
ministrative circa l'appartenza delle terre in questione

alle collettività dei naturali (o sestieri, o con-focolieri

dell'epoca), oppure da considerare come territori di pub-

il significato di "sesti" e di "sestieri". (Si fa riferimento alle definizioni date dallo steeso de Rensis; in ope
ra citata): il "Sesto" indicava originariamente il territorio di "ciascuna villa o di un gruppo di ville, ed era
considerato Ente Territoriale quasi autonomo, con preprie
funzioni, oneri ed obblighi. Concorreva alla formazione
del Consiglio Cenerale, al quale ogni sesto mandava un numero eguali di rappresentanti; costituiva: il Consiglio dei
Massari, in numero di 12; Due per ogni Sesto; costituiva
il Reggimento, formato da 6 Friori, uno per ogni Sesto."

I "sestieri" — erano, e lo sono ancora oggi, gli originari Capi-Famiglia (Capi-Fuoco) che formavano nella villa un'associazione per il godimento in natura del Demanio e per la ripartizione delle rendità, quando le terre comuni risultavano esuberanti si loro bisogni. In tal caso davano queste terre in fitto si "forestieri" per il maggior vantaggio della Industria Armentizia, ricavandone, poi, maggiori introiti, allo scopo di sopperire alle spese comuni. Con tali introiti costituivano delle difese o riserve, il cui prodotto esuberante veniva egualmente diviso tra gli stessi "sestieri". Questi non ammettevano altri membri tra loro".

Nella stessa citata Relazione De Rensis (a pag. 64)
trattando particolarmente della villa di Piè del Poggio.

le altre ville si aveva certezza di una ripartizione dei demani universali per quote personali di rendita possedute dai focolieri (sestieri) originari e da quelli aggregati con l'andare dei secoli, "le montagne di Piè del Poggio e di Albaneto sono amministrate, insieme alle altre terre comunali del piano, per mezzo di due deputati delle rispetti ve ville o frazioni, i quali vendono il supero delle erbe ed il ritratto dopo pagate le imposte, va erogato per i bisogni comuni della frazione e solo qualche volta si fa il riparto del supero fra le famiglie tutte ".

Allieposa della formazione del General Catasto, detto Onciario, anno 1740, i procuratori di Piè del Poggio (certi Lalle)
mi rivelarono di "ritrarre dalla rimanenza della mentagna
in quest'anno carlini 30, in fede firmano e dicono ancora
che questo danaro lo danno a quelli che non hanno bovi" (v.
catasto Onciario: volume rivele 2869 pag.6 M.).

Il De Rensis, a sostegno delle proprie convinzioni
circa la demanialità delle Montagne (convinzioni fondata sopratutto sulla esistenza degli usi civici praticati su di
esse), si riferiva ad una lunga serie di documentazioni
riche che qui sembrerebbe ozioso quanto superfluo trascrivere, ma che il sottoscritto - fedele al suo proposito di
accertare l'attendibilità di ogni documento versato in cau-

as o semplicemente citato dalle parti - si è preoccupato di controllare, recandosi di persona presso gli Archivi di Stato dell'Aquila (sez.I^-atti demaniali antichf: demani di Leonessa, busta 87 - fasc.4a, C e asguenti) è presso il grande Archivio di Napoli) onde controllare notizie presso il Catasto Onciario).

## 0 0 0 0

Dall'esame di tutte le documentazioni reperite, sia di quelle segnahate dalla parte attrice, che di quelle alle quali si riferisce la parte convenuta, si possono fare le seguenti deduzioni:

## Risulta provato anzitutte:

sione di Piè del Poggio (ossia sulle Montagne di Cambio, di Macchia Porana, di Prato Piccinino, di Piè del Poggio e di Albaneto) i nativi ed i cittadini aggiuntisi hel corso dei secoli (e quindi assimilati ai primi ed entrati a far parte della Associazione di Utenti o Università, con pari diritti e pari doveri) vi hanno sempre esercitato, ab immemorabili, gli usi civici, ossia il godimento in natura di parte della risorse della Montagna.

denti il Bosco di Fonte Haimondo) erano parte integrante del "sesto" di Piè del Poggio, amministrato dai "sestieri" che si attribuivano, tra l'altro, il reddito delle erbe

mel 1927 dal perito-istruttore demaniale Agr. Vincenzo Schia vone al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici v. Pagg. 43-44).

III. Che le suddette Montagne, con i relativi, Comunali delle Ville (di cui alla distinzione enunciata dal De Rensis, che ricorda un documento del 1559 detto Confini de monti et de plano ), sono beni soggetti al godimento collettivo delle popolazioni delle singole ville o Frazioni.

IV°)- Che sulle medesime Montagne, da secoli amministrate

collettivamente dalle Associazioni di Nativi (prima dai

Sestieri e depo dalle Università Agrarie), si è sempre

esercitato l'uso civico delle legna - secohe e vardi - per

tutto il tempo dell'anno. (2.2.2.Cfr. Relazione Schiavone

a pag.85-86 per quanto riguarda particolarmente la Montagna di Macchia Porana, sulla quale accedevano i cittadini

di S. Clemente e Vallumpuni per tale utilizzazione del bo
seo).

V°) - Che la montagna di Cambio è particolarmente permeata da un rilevante numero di <u>proprietà private</u> (v. "notisie speciali" alle pagg. 82-83-84 della Relazione Schiavone, che riperta a sua volta un brano della Relazione De Rensis).

VI. )- Che la Frazione Comunale di Piè del Poggio, nei con

fini della quale ricadono i territori delle due citate Montagne, Chiese ed ottenne, nel 1929, l'autonomia amministrativa, separata da quella del Comune di Leonessa.

Accertate le suddette realtà, si possono fare/considerazioni conclusive:

Le montagne sono un bene pubblico - demaniale - appartenente al potere costituito dello Stato, anche se in
antico erano possedute collettivamente da "sestieri" o
capi fuoco che ne amministravano l'uso civico.

I sestieri, per il solo fatto di avere lungamente amministrato questi beni (attraverso secoli), hanno finito di confondere la loro funzione di amministratori della cosa pubblica con quella di proprietari della medesimas in altri termini, al concetto del possesso temporaneo del patrimonio demaniale hanno sostituito quello della proprietà dello stesso.

Ciò è avvenuto sia nei riguardi della cosa pubblica che nei riguardi di quella privata.

Questa concezione del diritto degli antichi sestieri
venne poi trasfusa nelle "Comunanze" od "Università Agrarie"
(una delle quali è appunto quella di Piè del Poggio").

Quale che fosse la veste di diritto (di semplici possessori o di proprietari ) con la quale gli associati della
U.A. di Piè del Poggio (cittadini di quella frazione autonoma) agirono nell'esercizio della loro funzione amministra-

./.

tiva, allorobè decisero la vendita del macchiatico del bosco di Fonte Raimondo, permane il fatto che essi erano semè
pre in facoltà di farlo, perchè :

1° = le montagne di Cambio e di macchia Porana ricadevano nell'ambito della loro giurisdizione amministrativa, il cosidetto "sesto di Piè del 'ozgio" comprendente appunto, come è detto sopra quelle due montagne interamente, senza limitazione territoriale, così come le descrisse - molto dettagliatamente - il perito demaniale Agr. Schiavone nella qua Belazione sopracitata =(v. pagg. 44 e da 79 a 86).

2º = perchè su quelle montagne "si è sempre esercitato l'uso sivico delle legna-secche- e verdi - per tutto il tempo dell'anno" (così come si è ricordato sopra, al punto IV°) e non si vedeva ragione di soscendere l'esercizio di quel diritto" ("sempre esercitato" su quel medesimo territorio che, come si è detto, ricadeva nell'ambito amministrativo di quella Frazione Autonoma. (1)

<sup>(1)</sup> E' pur vero che nel Nuovo Catasto Geometrico Particellare le particelle nº 49 e 40 (comprendenti, fra l'altro,
il bosco di Fonte Raimondo) figurano intestate al Comune di
Leonessa e non alla Frazione Autonoma di Piè del Poggio, ma
è altrettanto vero che l'autonomia di questa frazione ciòè
la sua separazione amministrativa dal Comune di Econessa,
avvenne soltanto nel settembre del 1929, quando le operazio-

Quanto alle proprietà private, che sono largamente diffuse si quelle montagne (così come si è osservato al punto vo), non vi è dubbio che una ragguardevole parte di esse è di origine abusiva.

Per questi casi, la nostra legislazione ammette la -loro legittimazione, quando:

- A) L'occupante abbia portato alla terra occupata sestanziali e permanenti migliorie. Abbia cicè compiute investimenti fondiari che non possono essere tolti senza distruggere
  o danneggiare le costruzioni, i vigneti, gli oliveti, ecc.
  Mon così accade invece nel caso di dissodamenti, per coltura di cereali di terreni incolti;
- B) La zona occupata non interrompa la continuità dei terre-

Del resto, lo stesso Nuovo Catasto precisa che il bosco di Fonte Raimondo è compreso nel Foglio 129 ed è intestato al "Comme di Beonessa - Seste di Macchia Porena ,

<sup>(</sup>Segue nota precedente ) mi topografiche dell'fficio Tecnie co Catastale in quella zona erano già state compiute, con le relative mappe ed annotazioni erariali, fin dal 1925 e quindi è ovvio che i territori reclamati dalla Frazione suddetta apparivano ancora intestati al Comune di Leonessa e non già alla razione di P.d.P., che si è distaccata 4 anni più tardi.

C) - l'occupazione duri da almeno dieci anni.

Ma più recentemente il legislatore si preoccupù di stabilire che le terre demaniali, occupate da privati, non possono
essere rivendicate se l'occupazione risale ad epoca anteriore all'anno 1900 e che, parimenti, non si possono far valere
usi civici su terre private il cui esercizio sia venuto meà
no da epoca anteriore all'anno 1900. Ciò è stato disposto
allo scopo di fissare un limite di tempo al quale riferirsi nelle operazioni di liquidazione. L'indennità che si deve adottare, a favore del pubblico demanià, nei casi di legittimazione di terre occupate da privati, consiste in
" un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrispon
da al valore del Fondo stesso, diminuito di quello apportato dalle migliorie, aumentato di almeno dieci annualità di
interessi".

Edoardo Pu Fabio, Sequestratario Giudiziario. Ciò significa che il detto territorio è tra quelli che il Regio Commissario Ripartitore di Aquila, con ordinanza del 24 maggio 1920, sot topose a sequestro (nominando sequestratario appunto il Sig. Francati Edoardo fu Fabio), a seguito della nota causa intentata in generale contro i sestieri che specularono nella vendita delle erbe di quelle montagne da loro stessi amministrate.